Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1938-XVII, n. 2028.

Aumento del numero dei funzionari del Ministero della cultura popolare che possono essere incaricati delle funzioni di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 138, concernente la facoltà di destinare presso le Regie prefetture del Regno funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda con le funzioni di addetto stampa;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937-XV, n. 752, con cui la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero della cultura popolare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei funzionari che il Ministro per la cultura popolare è autorizzato a destinare presso le Regie prefetture del Regno con le funzioni di addetto stampa è aumentato da otto a dieci complessivamente, di cui due di grado non superiore al settimo ed otto di grado non superiore all'ottavo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 2029.

Attività del Patronato nazionale per l'assistenza sociale in Libia e nell'Africa Orientale Italiana ed estensione a tali territori, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, relativo al recupero a favore del Patronato stesso delle spese per documentazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, relativo al ricupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 128;

Visto lo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935-XIII;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Patronato nazionale per l'assistenza sociale è autorizzato a svolgere la sua attività nell'Africa Italiana.

Art. 2.

Sono estese alla Libia ed all'Africa Orientale Italiana, in quanto applicabili e con le modificazioni contenute nell'articolo seguente, le disposizioni del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, relativo al ricupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

Art. 3.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la misura delle quote dovute al Patronato nazionale per l'assistenza sociale e le modalità per la trattenuta di esse ed il loro versamento, sentiti il Governo generale della Libia e quello dell'Africa Orientale Italiana e gli enti e gli istituti interessati.

La misura delle quote sarà riveduta ogni anno.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2030.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di S. Pancrazio, frazione dei comuni di Adro e di Erbusco (Brescia).

N. 2030. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di S. Pancrazio, frazione dei comuni di Adro e di Erbusco (Brescia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2031.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ettore Sbardella », con sede in Giulianello, frazione del comune di Cori (Littoria).

N. 2031. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ettore Sbardella », con sede in Giulianello, frazione del comune di Cori (Littoria) viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 2032.

Soppressione della Fabbriceria della chiesa di S. Spirito e Concezione, in Zinola di Savona.

N. 2032. R. decreto 15 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della chiesa di S. Spirito e Concezione, in Zinola di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2033.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Ranzano di Fontanafredda (Udine).

N. 2033. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Concordia in data 3 aprile 1937-XV postillato il 16 aprile 1938-XVI relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Ranzano di Fontanafredda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle », (Piacenza);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nei suddetti fondi, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(228)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 gennaio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduta la deliberazione in data 26 ottobre 1938-XVI del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), con sede in Fiorenzuola d'Arda, con la quale viene richiesto che l'Azienda sia sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), con sede in Fiorenzuola d'Arda, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(216)

DECRETO DEL DUCE 10 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad occupare alcuni immobili in « Tavoliere di Puglia ».

IL DUCE

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 3 gennaio 1939-XVII, n. 198;

Veduto il proprio nulla-osta concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Tavoliere di Puglia, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha.	Are	Cent.
1	Primavera Giuseppe fu Francesco. .	Foggia	198	5	a	Mass. S. Chiara		52	00
					c	Id.	16	34	80
				21		Id.			32
	TOTALE . . .						16	87	12
2	D'Avalos Carlo e Ferdinando per 6/8 ed Anna per 2/8 fu Giuseppe	Troia	21	1		Posticchia	3	56	60
				2	parte	Posta Nova	343	00	70
				3		Id.	1	56	98
			23	2	parte	Posticchia	334	57	81
				3		Pozzo d'Albero		11	44
	TOTALE . . .						682	83	53
3	Berlingieri Alfredo fu Pietro e Di Feliceantonio Bianca di Franco, coniugi, usufruttuari e figlia Lucia, proprietaria	Foggia	140	1	parte	S. Cecilia		36	70
				4	parte	Id.	125	56	40
	TOTALE . . .						125	93	10
4	Figliolia Giulia e Rosa fu Francesco-Saverio	Id.	135	5	parte	Gelso	18	49	10
5	Figliolia Giulia e Rosa fu Francesco-Saverio, livellarie al Capitolo Cattedrale di S. Maria Maggiore in Foggia	Id.	89	4	parte	Mezzana di Preti	35	81	10
6	Molinari Giuseppe di Francesco Paolo per 1/2 e Morlino Raffaele fu Raffaele per 1/2	Id.	88	6		Pietrafitta	7	21	02
7	Russo Vito-Cesare fu Gaetano . . .	Id.	88	13		Pietrafitta	21	19	74
8	Barone Giulio fu Enrico	Id.	88	15	parte	Panetteria Torre Bianca	35	40	00
			89	2	parte	Pietrafitta	30	47	20
			135	2		Romito		2	66
	TOTALE . . .						65	89	86
9	Di Biase dott. Nicola di Luigi . . .	Id.	88	12		Pietrafitta	11	14	57
			89	1		Id.	8	12	40
				3		Id.		61	78
			135	1		Romito		96	90
				4		Id.	8	06	20
			136	2		S. Cecilietta		52	83
			137	2		S. Cecilia		6	81
	TOTALE . . .						29	51	49
10	Suppa Eugenia fu Francesco-Saverio, maritata Speranza	Id.	88	5		Pietrafitta	10	88	82
11	Curato Giuseppe, Nicola, Teresa e Pia fu Francesco-Paolo; Curato Lucio fu Giandomenico, Curato Francesco-roberto, Lucia e Gabriele fu Roberto, propr. e D'Amely Melodia-Ottavia fu Gabriele, usufruttuaria in parte.	Id.	18	19		Motta Perazza		10	16
				21		Id.		22	40
				22		Id.	10	39	80
				23		Id.		24	00
				26		Id.		27	88
				27		Id.	7	94	13
				40		Vulgano		32	64
				43		Id.	18	70	16
				44		Id.	22	84	18
			19	16		Id.	5	44	85
			23	20		Cunicella	240	93	48
	TOTALE . . .						307	52	68

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha.	Are	Cent.
12	Frazzi Oddone ed Ottorino fu Romeo	Foggia	50	9		Massaria Dabormida	6	20	95
				16		già Mezzana tagliata		51	77
	TOTALE . . .						6	72	72
13	Filiasi marchese Giacomo di Luigi-Giacomo	Id.	38	1		Mass. S. Nicola	43	60	08
				9		Id.	44	82	20
				12		Id.		31	58
				13		Id.	23	66	90
				23	*a*	Id.	35	97	30
				24	*a*	Id.	16	19	60
			39	1		Cantore	38	63	72
			40	5		Mass. S. Nicola	1	22	46
			50	1		Id.		3	24
				2		Id.	3	60	50
				8	*a*	Id.	10	09	08
				22		Id.	1	62	01
	TOTALE . . .						219	78	67
14	Filiasi Francesco di Giacomo	Id.	50	8	*b*	Mass. S. Nicola	34	20	46
				3		Id.	1	33	54
				5		Id.	9	37	66
				20		Mass. Dabormida,	6	08	98
				21		già Mezzana tagliata	23	06	36
	TOTALE . . .						74	07	00
15	Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi	Id.	40	3	*h*	Cantore		56	02
				4	*h*	Id.	12	40	21
	TOTALE . . .						12	96	23
16	De Petra Giulio fu Carlo-Eugenio . .	Id.	40	3	*d*	Cantore	1	23	45
				4	*e*	Id.	7	73	00
	TOTALE . . .						8	96	45
17	Lo Muzio Michele fu Giuseppe . . .	Id.	40	3	*c*	Cantore	1	23	45
18	Lo Muzio Ciro fu Francesco	Id.	40	4	*a*	Cantore	10	90	51
					c	Id.	7	73	00
	TOTALE . . .						18	63	51
19	Lo Muzio Antonio, Michele e Nicola fu Giuseppe per 6/12; Lo Muzio Nicola fu Francesco e De Petra Giulio fu Carlo-Eugenio per 4/12; D'Angelo Francesco fu Pasquale, Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi, per 1/12 e Lo Muzio Ciro fu Francesco per 1/12	Id.	40	1	1	Cantore		2	91
					2	Id.	—	—	—
				2		Id.	1	75	86
				3	*a*	Id.	3	33	90
	TOTALE . . .						5	12	67
20	Lo Muzio Ciro fu Francesco; D'Angelo Francesco fu Pasquale; Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi	Id.	40	3	*i*	Cantore		11	41

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	Numero di mappa		LOCALITÀ	Superficie		
				Princ.	Sub.		Ha.	Are	Cent.
21	D'Angelo Francesco fu Pasquale . .	Foggia	40	3 4	*f* *g*	Cantore Id.	 7	56 46	02 40
	TOTALE . . .						8	02	42
22	Lo Muzio Antonio fu Giuseppe . . .	Id.	40	3 4	*b* *b*	Cantore Id.	1 10	23 32	45 59
	TOTALE . . .						11	56	04
23	Lo Muzio Nicola fu Francesco . . .	Id.	40	3 4	*c* *d*	Cantore Id.	1 7	23 73	45 00
	TOTALE . . .						8	96	45
24	Aiello Ottavia di Vincenzo, maritata De Petra	Id.	40	3	*g*	Cantore	1	23	45

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(221)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di trecento lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(206)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Monte Osero e Monte Rocchetta (Piacenza);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	5926	Prebenda parrocchiale di S. Maria di Montecchia, distretto di San Bonifacio . . . L.	24,50
Id.	6015	Beneficio parrocchiale di Malò . . . »	42 —
Id.	6081	Prebenda parrocchiale di Roncà . . . »	108,50
Id.	6086	Idem come sopra . . . »	3,50
Id.	6315	Beneficio della chiesa di Trimignon (Padova) . . . »	14 —
Id.	6338	Beneficio della parrocchia di Presina . . . »	213,50
Id.	7226	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro di Brenton in Montecchio (Verona). »	3,50
Id.	7638	Beneficio parrocchiale di Sovozzo . . . »	45,50
Id.	7746	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Giorgio e Martino di Velo d'Astico (Vicenza) . . . »	35 —
Id.	7779	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Locaro (Vicenza) . . . »	24,50
Id.	7780	Beneficio parrocchiale di Poiana Maggiore (Vicenza) . . . »	17,50
Id.	7847	Beneficio parrocchiale di Cortozza comune di Longare (Vicenza) . . »	115,50
Id.	7865	Cappellano curato in Lonigo, *pro tempore*, in provincia di Vicenza . . »	3,50
Id.	7878	Beneficio parrocchiale di Creazzo . . . »	24,50
Id.	8083	Beneficio parrocchiale di Lunignano (Vicenza) . . . »	14 —
Id.	8084	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Povizzo (Vicenza) . . . »	49 —
Id.	8144	Beneficio Arcipretale di Schio (Venezia) . . . »	10,50
Id.	8527	Prebenda parrocchiale di Presina . . . »	630 —
Id.	8647	Fabbriceria parrocchiale di Ornedo anzi Cornedo (Vicenza) . . . »	150,50
Id.	8652	Prebenda parrocchiale di S. Maria in Ronca (Verona) . . . »	7 —
Id.	9391	Beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Vicenza . . . »	87,50
Id.	9445	Chiesa parrocchiale di S. Marcello in S. Filippo Neri di Vicenza . . »	70 —
Id.	9506	Compagnia del SS. Sacramento istituita nella chiesa di Cavazzale, comune di Monticello Conte Otta (Vicenza), amministrata da quella fabbriceria . . . »	3,50
Id.	9849	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Simone e Giuda Apostoli in Cartigliano (Vicenza) . . . »	56 —
Id.	10268	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio Sabbion Colognese . . . »	283,50
Id.	10327	Beneficio parrocchiale dei SS. Faustino e Giuditta di Villalta nel comune di Gazzo (Padova) . . . »	283,50
Id.	10330	Beneficio parrocchiale di Tremignon in Piazzola sul Brenta (Padova) . »	7 —
Id.	10331	Beneficio parrocchiale di Bevador in Campodoro (Padova) . . . »	14 —
Id.	10334	Beneficio parrocchiale di Magrè (Vicenza) . . . »	3,50
Id.	10348	Prebenda di S. Vincenzo nella chiesa parrocchiale di S. Michele in Brendola . . . »	17,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	11056	Beneficio parrocchiale di Creazzo (Vicenza) . . . . L.	63 —
Id.	12079	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Gazzolo in Arcole (Verona) . . »	3,50
Id.	12080	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Arcole (Verona) . »	287 —
Id.	12087	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Brentone in Roncà (Verona) . . . . »	56 —
Id.	12088	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Locara in S. Bonifacio (Verona). »	42 —
Id.	12094	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Croce in S. Giacomo Maggiore in Vicenza . . . . »	504 —
Id.	12163	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Zaccaria di Galanigo (Padova) »	10,50
Id.	12175	Fabbriceria della parrocchia di S. Croce in S. Giacomo Maggiore di Vicenza . . . . »	318,50
Id.	12316	Beneficio parrocchiale di Bevador in Campodoro in Padova . . . . »	3,50
Id.	12386	Chiesa parrocchiale di Roncà (Verona) . . . . »	3,50
Id.	12545	Chiesa parrocchiale di S. Croce in S. Giacomo Maggiore di Vicenza. . »	66,50
Id.	13120	Beneficio parrocchiale di Creazzo . . . . »	31,50
Id.	13512	Fabbriceria parrocchiale di Costalunga in Monteforte (Verona) . . . »	73,50
Id.	13829	Beneficio parrocchiale di Marostica (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	14016	Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Lucia in S. Maria di Araceli in Vicenza, amministrata dalla propria fabbriceria. . . . . . »	3,50
Id.	14458	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Poianello di Bressanardo (Vicenza) . . . . »	56 —
Id.	14459	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Simone e S. Giuda Apostoli in Castigliano . . . . »	3,50
Id.	14461	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Vigarolo in Monticello del Conte Otto (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	14462	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Sorio (Vicenza). . . . . . »	17,50
Id.	14669	Beneficio parrocchiale di Creazzo . . . . »	10,50
Id.	15637	Prebenda parrocchiale di S. Vito di Brandola (Vicenza). . . . . . »	346,50
Id.	15861	Chiesa arcipretale di S. Michele Arcangelo in Arsiero (Vicenza), rappresentata dalla propria fabbriceria . . . . »	87,50
Id.	15877	Chiesa parrocchiale di Lonigo (Vicenza) . . . . »	28 —
Id.	16051	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Longaro (Vicenza) . . . . . »	3,50
Id.	16651	Fabbriceria parrocchiale di Cresole in Caldogno (Vicenza) . . . . . »	24,50
Id.	16652	Fabbriceria parrocchiale di Creazzo (Vicenza) . . . . »	322 —
Id.	16653	Fabbriceria parrocchiale di Lunignano in Longare (Verona). . . . . »	3,50
Id.	16654	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Vicenza . . . . . »	98 —
Id.	16655	Legato Vettorazzo in Araceli di Vicenza . . . . »	112 —
Id.	16656	Fabbriceria dei Santi Vito e Lucia in Araceli di Vicenza . . . . . »	73,50
Id.	17453	Beneficio rettoriale nella chiesa curaziale di S. Vincenzo in Vicenza, rappresentata dal rettore di detta chiesa *pro tempore* . . . . . »	52,50
Id.	17858	Prebenda parrocchiale di S. Martino nel comune di Gazzo (Padova) . . »	49 —
Id.	17948	Parrocchia di Creazzo (Vicenza) . . . . »	17,50
Id.	17970	Beneficio della chiesa parrocchiale di Altavilla Vicentina (Vicenza) . . »	38,50
Id.	17987	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda Apostoli in Castigliano (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	18586	Chiesa arcipretale di Breganze (Vicenza) . . . . »	38,50
Id.	18634	Beneficio parrocchiale di Vaccarino, frazione di Piazzola (Padova), amministrata dall'investito *pro tempore* . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	18697	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Piazzola sul Brenta (Padova) . L.	129,50
Id.	20433	Fabbriceria parrocchiale di Arsiero (Vicenza) . . . . »	63 —
Id.	20522	Prebenda parrocchiale di Monteviale in Gambugliano (Vicenza) . . . »	17,50
Id.	22200	Fabbriceria parrocchiale di S. Giorgio di Brenta in Fontaniva (Padova) »	84 —
Id.	22287	Fabbriceria parrocchiale di Noventa (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	22288	Fabbriceria parrocchiale di Friola in Pozzo (Vicenza) . . . . . »	3,50
Id.	22290	Chiesa parrocchiale di Sandrigo (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	22291	Fabbriceria parrocchiale di Valle dei Signori (Vicenza) . . . . . »	126 —
Id.	22292	Fabbriceria di S. Marcello in Vicenza . . . . »	129,50
Id.	23421	Chiesa parrocchiale di Lonigo (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	24,50
Id.	24074	Fabbriceria parrocchiale di S. Martino in Gazzo . . . . »	24,50
Id.	24179	Fabbriceria parrocchiale di Roveredo (Verona) . . . . »	28 —
Id.	24182	Fabbriceria parrocchiale di Setterà in Vicenza . . . . »	7 —
Id.	24201	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Vicenza . . . . »	3,50
Id.	24292	Parrocchia di Brendola (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	24362	Prebenda parrocchiale di S. Antonio Abate di Rosà (Vicenza) . . . . »	21 —
Id.	24543	Commissione per il Legato istituito dal fu Giov. Battista Sbrignadello in Schio (Vicenza) . . . . »	21 —
Id.	24652	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Costalunga, frazione di Monteforte d'Alpone (Verona) . . . . »	3,50
Id.	25009	Fabbriceria parrocchiale di Montecchia di Crosara . . . . »	14 —
Id.	25182	Prebenda parrocchiale di S. Cristoforo di Pianezza nel comune di Molveno (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	25362	Chiesa di Colzè (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . »	175 —
Id.	25785	Fabbriceria parrocchiale di S. Nicolò in Altissimo (Vicenza) . . . . »	28 —
Id.	25786	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Valentino di Leguzzano in S. Vito (Vicenza) . . . . »	91 —
Id.	25968	Prebenda parrocchiale di S. Maria Maddalena nel comune di Longare (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	26705	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria e S. Silvestro in Piazzola (Padova) »	136,50
Id.	26771	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Grumolo delle Badesse (Vicenza) »	91 —
Id.	26772	Fabbriceria parrocchiale di Agugliana in Montebello (Vicenza) . . . . »	17,50
Id.	26773	Fabbriceria parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Nove (Vicenza) . . »	49 —
Id.	27067	Chiesa parrocchiale di S. Croce in Vicenza, amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	77 —
Id.	27568	Prebenda parrocchiale di Brognoligo (Verona) . . . . »	14 —
Id.	27780	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Montorso . . . . »	52,50
Id.	27781	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Villaverle . . . . . . »	7 —
Id.	27995	Fabbriceria parrocchiale di Torreselle, frazione di Isola di Malo (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	28067	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Torreselle, frazione d'Isola di Malo . . . . »	7 —
Id.	28436	Fabbriceria parrocchiale in Albettone (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	28437	Fabbriceria del Duomo di Bassano (Vicenza) . . . . »	115,50
Id.	28438	Fabbriceria parrocchiale di Marana in Crespadoro (Vicenza). . . . . »	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	28439	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bolegge in Vicenza . . . L.	70 —
Id.	28440	Fabbriceria parrocchiale in Zovencedo (Vicenza) . . . . »	17,50
Id.	28599	Prebenda parrocchiale di S. Giovanni Ilarione (Vicenza). . . . . »	24,50
Id.	28643	Fabbriceria della chiesa parrocchiale Castelgomberto (Vicenza) . . »	17,50
Id.	28713	Beneficio coadiutoriale dei Santi Faustino e Giovita nella chiesa parrocchiale di S. Stefano in Vicenza . . . . »	147 —
Id.	28746	Fabbriceria della chiesa parrocchiale in Bregonze (Vicenza). . . . »	35 —
Id.	29015	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo in Vicenza . . . . »	157,50
Id.	29224	Fabbriceria della chiesa di S. Urbano di Montecchio Maggiore (Vicenza), ipotecata a favore dello Stato . . . . »	10,50
Id.	29324	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Margherita in Campolongo (Padova) . . . . »	17,50
Id.	29327	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Presina in Piazzola (Padova) . »	150,50
Id.	29328	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Vaccarino in Piazzola (Padova) »	102,50
Id.	29408	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Terossa in Roncà (Verona) . . »	45,50
Id.	29409	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria in Breganze (Vicenza) »	10,50
Id.	29411	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Villa Ganzeria in Castagnera (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	29412	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Tezze (Vicenza) . . . »	182 —
Id.	29705	Chiesa parrocchiale di S. Pietro Mussolin (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	21 —
Id.	29910	Fabbriceria parrocchiale di Valle dei Signori (Vicenza) . . . . . »	3,50
Id.	29963	Chiesa rettoriale del cimitero in Vicenza, amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	87,50
Id.	30927	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Croce Bigoliva in Fontaniva (Padova) . . . . »	38,50
Id.	30928	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Ann. in Carturo di Piazzola (Padova) . . . . »	38,50
Id.	30929	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Tremignon in Piazzola (Padova) »	150,50
Id.	31024	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Castagnero (Vicenza) . »	59,50
Id.	31025	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Marostica (Vicenza) . . . . »	84 —
Id.	31053	Beneficio parrocchiale di S. Pietro in Isola di Malo (Vicenza) . . »	7 —
Id.	31180	Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Longare (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	3,50
Id.	31585	Prebenda parrocchiale di Arcole (Verona) . . . . »	3,50
Id.	31592	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria di Briganze (Vicenza) »	3,50
Id.	31609	Prebenda parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Longara in Vicenza »	42 —
Id.	31610	Prebenda parrocchiale di Giambrigliano per il legato Brutomesso (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	31734	Cappellania di S. Ubaldo di Lago in Velo d'Astico (Vicenza), amministrata dal cappellano *pro tempore* . . . . »	91 —
Id.	32107	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Cristina in Arcugnano (Vicenza) . . . . »	31,50
Id.	32108	Fabbriceria parrocchiale di Villa del Ferro in S. Germano (Vicenza) . . »	3,50
Id.	32109	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Covona in Vicenza . . . »	672 —
Id.	32279	Chiesa parrocchiale di S. Croce in S. Giacomo Maggiore di Vicenza, amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	45,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	41051	Prebenda parrocchiale dei Santi Vito e Lucia di Vicenza . . . . L.	651 —
Id.	41244	Prebenda parrocchiale di S. Pietro di Vicenza . . . . »	360,50
Id.	41269	Coadiutoria nella parrocchia di S. Pietro nel comune di S. Pietro (Vicenza) . . . . »	94,50
Id.	41436	Fabbriceria della chiesa parrocchiale Matrice di S. Margherita in Campodoro (Padova) . . . . »	52,50
Id.	41616	Beneficio parrocchiale di Vaccarino, frazione di Piazzola (Padova), amministrata dall'investito *pro tempore* . . . . »	7 —
Id.	41646	Prebenda parrocchiale di S. Maria di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) »	360,50
Id.	41660	Prebenda parrocchiale di S. Silvestro di Vicenza . . . . »	518 —
Id.	41797	Parrocchia di Val Marana (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	41926	Beneficio parrocchiale dei Santi Biagio e Rocco di Lanzè (Vicenza) . . »	38,50
Id.	41927	Fabbriceria della chiesa curaziale dei Santi Quirico e Giuditta in Valdagno (Vicenza) . . . . »	115,50
Id.	42040	Chiesa arcipretale di S. Clemente in Valdagno (Vicenza), rappresentata dalla fabbriceria . . . . »	14 —
Id.	42067	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Croce in S. Giacomo Maggiore di Vicenza . . . . »	21 —
Id.	42097	Parrocchia di Valmarana (Vicenza), rappresentata dalla fabbriceria . . »	3,50
Id.	42291	Prebenda parrocchiale di Lobia (Padova), amministrata dall'investito *pro tempore* . . . . »	7 —
Id.	42400	Curato cappellano *pro tempore* della chiesa parrocchiale di Lonigo . . »	84 —
Id.	42411	Prebenda parrocchiale di Vaccarino (Padova), amministrata dall'investito *pro tempore* . . . . »	17,50
Id.	42441	Prebenda parrocchiale di Fremignon (Padova), amministrata dall'investito *pro tempore* . . . . »	717,50
Id.	42579	Fabbriceria parrocchiale di Cereda (Vicenza) . . . . »	31,50
Id.	42580	Beneficio parrocchiale di Malo (Vicenza), amministrata dall'investito *pro tempore* . . . . »	3,50
Id.	42608	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Longara, frazione del comune di Vicenza . . . . »	35 —
Id.	42761	Cappellania o curazia di S. Giovanni in Monte di Barbarano (Vicenza), rappresentata dall'investito *pro tempore* . . . . »	84 —
Id.	42765	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Vicenza . »	220,50
Id.	86505	Fabbriceria della chiesa arcipretale collegiata della città di Lonigo (Vicenza) . . . . »	140 —
Id.	86506	Idem come sopra . . . . »	42 —
Id.	86921	Mansioneria di S. Vincenzo in Vicenza. . . . . »	45,50
Id.	87039	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Valmarana (Vicenza) . . . »	70 —
Id.	87293	Fabbriceria del Nome di Maria di Marsano (Vicenza) . . . . . . »	192,50
Id.	87570	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Lucia in Santa Maria di Araceli di Vicenza . . . . »	290,50
Id.	89100	Beneficio parrocchiale della chiesa di Roncà (Verona) . . . . . »	7 —
Id.	89101	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Roncà (Verona) . . . . »	3,50
Id.	89529	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Lonigo. . . . . »	35 —
Id.	89599	Prebenda di S. Lucia in Lobia, frazione del comune di S. Bonifacio (Verona) . . . . »	66,50
Id.	89600	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Costalunga (Verona) . . . »	10,50
Id.	89611	Fabbriceria della chiesa curaziale di Gazzolo (Verona) . . . . . »	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	89624	Fabbriceria della chiesa curaziale di S. Lucia in Lobia (Verona) . . L.	140 —
Id.	89649	Prebenda parrocchiale di Arcole (S. Bonifacio) . . . . . . »	332,50
Id.	89677	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Lonigo . . . . . . »	42 —
Id.	89800	Fabbriceria della chiesa di S. Filippo Neri in Vicenza . . . . . »	17,50
Id.	89976	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Lucia in S. Maria di Araceli in Vicenza . . . . »	21 —
Id.	90406	Fabbriceria curaziale delle Maddalene in Vicenza . . . . . . »	140 —
Id.	90479	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monticello (Vicenza) . . . »	199,50
Id.	90860	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monticello Conte Otto . . . »	91 —
Id.	90991	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Chiampo . . . . . . »	17,50
Id.	91038	Beneficio parrocchiale di Roveredo (Verona) . . . . »	3,50
Id.	93532	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Vicenza . . . . »	840 —
Id.	93925	Chiesa parrocchiale di Campolongo (Padova), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	3,50
Id.	93928	Beneficio parrocchiale di S. Andrea di Maran (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	93929	Beneficio parrocchiale di Valmarana in Altavilla (Vicenza). . . . »	3,50
Id.	94366	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Leonardo in Bevador di Campolongo (Padova) . . . . »	52,50
Id.	94428	Fabbriceria parrocchiale di S. Nicolò in Villabalzana di Arcugnano (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	94429	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Isola di Malo (Vicenza). . . »	17,50
Id.	94430	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Zenone in Colzè di Montegaldo (Vicenza) . . . . »	87,50
Id.	94431	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Mossano . . . . . . »	119 —
Id.	94432	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Lerino in Torre Quarterolo (Vicenza) . . . . »	17,50
Id.	94443	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Corona in Vicenza . . . »	3,50
Id.	95138	Chiesa parrocchiale di Cornedo (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	28 —
Id.	95303	Beneficio parrocchiale di Valmarano in comune di Altavilla (Vicenza) . »	3,50
Id.	95724	Fabbriceria parrocchiale di Chiampo (Vicenza) . . . . »	336 —
Id.	95725	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Magrè (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	95726	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro in Montecchio Maggiore (Vicenza) . »	98 —
Id.	95727	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monte di Malo (Vicenza) . . »	136,50
Id.	95729	Fabbriceria parrocchiale di S. Lorenzo di Pianezza di Marostica (Vicenza) . . . . »	80,50
Id.	95731	Fabbriceria parrocchiale di S. Vito di Leguzzano (Vicenza) . . . . »	35 —
Id.	95732	Fabbriceria parrocchiale di Schiavon (Vicenza) . . . . . . »	10,50
Id.	95824	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Castagnero (Vicenza) . . . »	3,50
Id.	95825	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Villa Ganzerlo in Castagnero (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	96168	Fabbriceria della chiesa parrocchiale in Torreselle, frazione di Isola di Malo . . . . »	175 —
Id.	96228	Chiesa parrocchiale di Costozza (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	7 —
Id.	96484	Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Ilarione . . . . . . »	147 —
Id.	96764	Beneficio parrocchiale di S. Barbara in S. Stefano di Vicenza . . . »	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	96766	Beneficio arcipretale di S. Pietro in Schio . . . . L.	70 —
Id.	97147	Beneficio arcipretale di Schio (Vicenza) . . . . »	28 —
Id.	97389	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Michele di S. Maria de Servini (Vicenza), vincolata per l'adempimento di oneri di culto . . . . »	381,50
Id.	97437	Prebenda arcipretale di Bassano (Vicenza), pel Legato Agostinelli . . »	77 —
Id.	97438	Prebenda parrocchiale di Porino (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	98157	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bressanardo . . . . . »	7 —
Id.	98159	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bosco di Nanto (Vicenza) . . »	17,50
Id.	98160	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in Rosè (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	98774	Fabbriceria della chiesa succursale di S. Giacomo in Paviola di S. Giorgio in Bosco (Padova) . . . . »	7 —
Id.	98838	Fabbriceria parrocchiale di Torre di Belticino (Vicenza) . . . . »	42 —
Id.	98979	Beneficio parrocchiale di Longare (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	99070	Beneficio curaziale di S. Antonio al Timonchio in S. Orso (Vicenza) . . »	63 —
Id.	99191	Fabbriceria parrocchiale di Lerino in Torre di Quarterolo (Vicenza) . . »	3,50
Id.	99208	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria in Valle dei Signori (Vicenza) . . . . »	88 —
Id.	99600	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Enna nel comune di Torre di Belvicino (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . »	10,50
Id.	99777	Fabbriceria della chiesa parrocchiale in Lerino, frazione di Torre di Quarterolo (Vicenza) . . . . »	87,50
Id.	99850	Chiesa di S. Rocco in Schio (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	3,50
Id.	99910	Chiesa parrocchiale di Sarcedo (Vicenza), amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	38,50
Id.	847587	Beneficio parrocchiale di Arcignano di Sandrigo (Vicenza) . . . . . »	175 —
Id.	847160	Beneficio parrocchiale di Carnignano di Brenta . . . . »	28 —
Id.	847474	Chiesa Cattedrale di Vicenza . . . . »	7 —
Id.	847763	Chiesa di S. Martino di Lerino (Vicenza) . . . . »	17,50
Id.	847159	Beneficio parrocchiale di Piazzola nel Brenta . . . . »	129,50
Id.	847544	Chiesa parrocchiale di S. Marco in S. Girolamo di Vicenza con frabbriceria . . . . »	567 —
Id.	847303	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Sorio di Gambellara (Vicenza) . »	31,50
Id.	847161	Chiesa curaziale dei Santi Giorgio e Rocco in Polco di Schio. . . . . »	3,50
Id.	846850	Beneficio parrocchiale Zovenedo (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	849977	Mansioneria Cardina in Arzignano (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	849981	Beneficio parrocchiale di Fontaniva (Padova) . . . . »	7 —
Id.	849974	Beneficio parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in Gambugliano Vicenza) »	3,50
Id.	849976	Beneficio parrocchiale di S. Maiolo di Lumignano, frazione di Longare (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	849979	Chiesa arcipretale di Marostica (Vicenza), con fabbriceria . . . . »	3,50
Id.	849980	Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in Noventa Vicentina (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	849210	Beneficio parrocchiale in Orgiano (Vicenza) . . . . »	80,50
Id.	849978	Chiesa parrocchiale di Poianella, frazione di Bressanvido (Vicenza), con fabbriceria . . . . »	3,50
Id.	849971	Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Villaga . . . . . »	3,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (906)	849972	Beneficio parrocchiale di S. Margherita di Posina	3,50
Id.	849973	Beneficio parrocchiale di Pozzoleone (Vicenza)	3,50
Id.	849947	Beneficio rettoriale di S. Corona in Vicenza	129,50
Id.	849969	Beneficio parrocchiale di S. Vito di Leguzzano (Vicenza)	3,50
Id.	849970	Beneficio parrocchiale di S. Andrea di Trissino (Vicenza)	3,50
Id.	849015	Beneficio parrocchiale di Floriano in Zinella (Verona)	283,50
Id.	849975	Beneficio parrocchiale di Zinella (Verona)	3,50
Id.	848646	Beneficio parrocchiale di Barbarano (Vicenza)	3,50
Id.	848400	Chiesa Cattedrale di Vicenza, con fabbriceria	24,50
Id.	848307	Beneficio parrocchiale di Lonigo (Vicenza)	21 —
Id.	848459	Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate di Marostica (Vicenza)	21 —
Id.	848401	Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Mason Vicentino (Vicenza)	73,50
Id.	848460	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista a Torreselle di Isola Vicentina (Vicenza), vincolata per celebrazioni di messe	7 —
Id.	848799	Chiesa parrocchiale di Villaraspa in Mason Vicentino (Vicenza), con fabbriceria	3,50
Id.	848800	Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Volpino di Zimella (Verona), con fabbriceria	3,50
Id.	845004	Chiesa parrocchiale di Cavazzale (Vicenza), con frabbiceria	10,50
Id.	845006	Beneficio parrocchiale di Creazzo (Vicenza)	38,50
Id.	845003	Beneficio parrocchiale di Crespadoro (Vicenza)	24,50
Id.	845005	Beneficio parrocchiale di Molina di Malò (Vicenza)	7 —
Id.	845002	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta di Montebello Vicentino (Vicenza)	38,50
Id.	845007	Beneficio parrocchiale di Montorso (Vicenza)	140 —
Id.	842918	Chiesa arcipretale di Lonigo (Vicenza)	24,50
Id.	846890	Beneficio parrocchiale di S. Eusebio d'Angarano in Bassano del Grappa (Vicenza)	14 —
Id.	850029	Beneficio parrocchiale di Cereda (Vicenza)	7 —
Id.	850783	Prebenda parrocchiale di Brognoligo in comune di Monteforte d'Alpone (Verona)	3,50
Id.	850782	Prebenda parrocchiale di Carturo in comune di Piazzola sul Brenta (Padova)	3,50
Id.	850785	Beneficio parrocchiale di S. Bonifacio (Verona)	10,50
Id.	850784	Beneficio parrocchiale di Vaccarino in comune di Piazzola sul Brenta (Padova)	7 —
Id.	847839	Beneficio parrocchiale di Dueville	178,50
Cons. 3,50 % (902)	3788	Beneficio parrocchiale di Barbarano (Vicenza)	31,50
Id.	3789	Beneficio parrocchiale di Toara, frazione di Villaga (Vicenza)	472,50
Id.	3790	Beneficio parrocchiale di Villaga (Vicenza)	73,50
Id.	5177	Beneficio arcipretale di S. Eusebio di Angarano, frazione di Bassano (Vicenza)	98 —
Id.	5178	Beneficio parrocchiale di Schiavon (Vicenza)	3,50
Id.	5179	Beneficio parrocchiale di Longa nel comune di Schiavon (Vicenza)	66,50
Id.	5181	Beneficio parrocchiale di S. Nicolò da Camisano	56 —
Id.	5691	Fabriceria di Camazzolo Carmignano di Brenta	7 —
Id.	7393	Beneficio parrocchiale di Broghiano (Vicenza)	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (902)	8978	Beneficio parrocchiale di Lobbia, frazione di S. Giorgio in Bosco (Padova) L.	35 —
Id.	9835	Fabbriceria parrocchiale di Marsan in Marostica, amministrata dai fabbricieri pro-tempore . . . . »	140 —
Id.	11081	Beneficio parrocchiale di S. Croce Bigolina in Cittadella (Padova) . . »	112 —
Id.	11352	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Bosco . . . . »	56 —
Id.	18874	Chiericato XVII in Lonigo (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	18908	Chiericato VI di Lonigo (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	18909	Chiericato XVI di Lonigo (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	19791	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio di Toara (Vicenza) . . . . . »	3,50
Id.	20988	Fabbriceria parrocchiale di Velo d'Astico (Vicenza). . . . . . »	7 —
Id.	22721	Fabbriceria di S. Croce in Vicenza . . . . »	14 —
Id.	29666	Beneficio parrocchiale di Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco (Padova). »	17,50
Id.	30737	Fabbriceria della Chiesa di S. Corona in Vicenza. La presente rendita proviene dall'affranco del Legato per 40 S.S. Messe disposte da Merlo Anna vedova Zennaro . . . . »	49 —
Id.	32409	Beneficio parrocchiale di S. Zenone di Molvena (Vicenza) . . . . . »	3,50
Id.	32499	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Pozzoleone (Vicenza) per l'oratorio di Scaldaferro. Destinata alla celebrazione di due annue messe in perpetuo. . . . . »	17,50
Cons. 3 % (861)	28778	Prebenda parrocchiale di Arcole (Verona) . . . . »	3 —
Id.	29467	Prebenda parrocchiale di S. Giorgio d'Arcole. . . . . »	6 —
Id.	30029	Chiesa parrocchiale di Arsiero (Vicenza) amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	3 —
Id.	25682	Chiesa Cattedrale del Duomo di Bassano (Vicenza) . . . . »	114 —
Id.	32578	Parrocchia di Brendola (Vicenza) . . . . »	3 —
Id.	50565	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Pietro in Castelgomberto (Vicenza) . . . . »	3 —
Id.	42245	Compagnia del SS. Sacramento nella chiesa parrocchiale di Cavazzale comune di Monticello Conte Otto (Vicenza) amministrato dalla fabbriceria di detta chiesa . . . . »	6 —
Id.	47412	Chiesa di Colzè frazione del comune di Montegalda (Vicenza) amministrata dalla propria fabbriceria. . . . . »	3 —
Id.	39594	Chiesa parrocchiale di Cornedo (Vicenza) rappresentata dalla propria fabbriceria . . . . »	3 —
Id.	28955	Prebenda parrocchiale di Gazzo (Padova) . . . . »	3 —
Id.	34706	Prebenda parrocchiale della Chiesa di Grantorto (Padova) . . . . . »	3 —
Id.	48617	Chiericato I di Lonigo (Vicenza) . . . . »	3 —
Id.	28953	Chiesa parrocchiale di Piazzola sul Brenta, amministrata dalla locale fabbriceria . . . . »	3 —
Id.	33821	Beneficio parrocchiale di Pojana Maggiore in (Vicenza) . . . . . »	3 —
Id.	29475	Beneficio parrocchiale di Presina (Padova) . . . . »	3 —
Id.	29737	Prebenda parrocchiale di S. Bonifacio (Verona) . . . . »	3 —
Id.	34302	Beneficio arcipretale di S. Bonifacio (Verona) . . . . »	3 —
Id.	38402	Beneficio parrocchiale di Sandrigo (Vicenza) . . . . »	3 —
Id.	29736	Beneficio parrocchiale di S. Marco (Vicenza) . . . . »	6 —
Id.	28959	Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Vicenza . . . . . »	3 —
Id.	31169	Beneficio coadiutorale di S. Stefano in Vicenza . . . . »	6 —
Id.	28961	Beneficio arcipretale in Schio (Vicenza) . . . . »	3 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3 % (1861)	29470	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Sovizzo (Vicenza) . . . . . . L.	6 —
Id.	52745	Beneficio parrocchiale di Tremignon, frazione di Piazzola sul Brenta (Padova) . . . . »	3 —
Id.	52746	Beneficio della chiesa di Tremignon (Padova) . . . . »	6 —
Id.	28960	Beneficio parrocchiale di S. Cristoforo in Pianezze, frazione di Molvena (Vicenza) . . . . »	3 —
Id.	33822	Cappellania e curazia di S. Giovanni in Monte di Barbarano (Vicenza) .	3 —
Prest. Naz. 5 %	17252	Beneficio parrocchiale di Agugliaro (Vicenza) . . . . »	60 —
Id.	14750	Beneficio parrocchiale di S. Giustino di Baldaria (Verona) . . . . »	5 —
Id.	8196	Confraternita del SS. Sacramento di Chiampo (Vicenza), amministrata dalla fabbriceria omonima . . . . »	230 —
Id.	13119	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Chiampo (Vicenza), amministrazione della Confraternita del SS. Sacramento . . . . . . »	15 —
Id.	20864	Beneficio arcipretale di S. Maria in Cologna Veneta (Verona) . . . »	20 —
Id.	28725	Beneficio arcipretale del Duomo di Cologna Veneta (Verona). . . . »	75 —
Id.	18679	Curazia I nel Duomo di Cologna Veneta (Verona) . . . . »	5 —
Id.	28850	Beneficio curaziale I del Duomo di Cologna Veneta (Verona) . . . »	25 —
Id.	14317	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Gio Batta in Locaza, frazione del comune di S. Bonifacio (Verona) . . . . »	5 —
Id.	10629	Prebenda parrocchiale di S. Apollinare in Monticello di Lonigo (Vicenza) »	15 —
Id.	6922	Beneficio parrocchiale di Piazzola (Padova) . . . . »	65 —
Id.	18680	Beneficio parrocchiale di Piazzola sul Brenta (Padova) . . . . . »	25 —
Id.	28025	Fabbriceria parrocchiale di S. Silvestro in S. Caterina in Vicenza . . »	95 —
Id.	11115	Fabbriceria della chiesa parrocchiale in S. Gregorio, frazione del comune di Veronella (Verona) . . . . »	15 —
Id.	26334	Beneficio parrocchiale in S. Vito di Leguzzano (Vicenza) . . . . »	65 —
Id.	15584	Beneficio parrocchiale di S. Margherita di Schiavon (Vicenza) . . . »	10 —
Red. 3,50 %	289424	Beneficio parrocchiale di Asigliano . . . . »	14 —
Id.	289425	Fabbriceria della chiesa di S. Vitale in Montecchio Maggiore (Vicenza) »	38,50
Id.	289426	Chiesa arcipretale di Cologna Veneta . . . . »	133 —
Id.	289427	Beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena in Selva Trissino . . . »	14 —
Id.	289428	Beneficio parrocchiale di Vivaro di Dueville . . . . »	52,50
Id.	289429	Chiesa parrocchiale di S. Maria in Bagnolo di Lonigo . . . . . »	7 —
Id.	290670	Prebenda parrocchiale di Zinella (Verona) . . . . »	17,50
Id.	291263	Beneficio parrocchiale di Terrossa di Roncà . . . . »	24,50
Id.	291265	Chiesa parrocchiale di S. Maria di Bagnolo in Lonigo (Vicenza) . . . »	80,50
Id.	293883	Beneficio parrocchiale di Chiampo (Vicenza) . . . . »	49 —
Id.	294205	Beneficio parrocchiale di Presina di Piazzola sul Brenta. . . . . »	84 —
Id.	296443	Beneficio parrocchiale di Montebello Vicentino . . . . »	3,50
Id.	296444	Beneficio parrocchiale di Piazzola sul Brenta . . . . »	49 —
Id.	299072	Cappellania in Bondonio . . . . »	3,50
Id.	299073	Beneficio del S. Curato del Duomo di Cologna Veneta . . . . . »	10,50
Id.	299074	Beneficio parrocchiale del Duomo di Cologna Veneta . . . . . . »	103,50
Id.	299180	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Carmignano di Brenta . . . . »	17,50
Id.	299184	Beneficio parrocchiale della SS. Trinità di Angarano di Bassano . . »	147 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	299185	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Nanto di Vicenza . L.	73,50
Id.	299507	Beneficio parrocchiale di Quinto Vicentino . »	136,50
Id.	299508	Beneficio parrocchiale di Altavilla Vicentina . »	94,50
Id.	299510	Beneficio parrocchiale di S. Michele di Vicenza . »	10,50
Id.	299511	Beneficio parrocchiale di S. Marco di Vicenza . »	10,50
Id.	299660	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Schio (Vicenza) . »	45,50
Id.	301218	Beneficio parrocchiale di Grantorto Vicentino in Gazzo (Padova) . »	10,50
Id.	301271	Beneficio parrocchiale di Arcole (Verona) . »	70 —
Id.	301448	Beneficio parrocchiale di Arsiero (Vicenza) . »	7 —
Id.	301451	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carmignano di Brenta (Padova) . »	14 —
Id.	301505	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Pianezze (Vicenza) »	3,50
Id.	301540	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio di Sorio di Gambellara (Vicenza) . »	3,50
Id.	301757	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria di Barbarano (Vicenza) »	549,50
Id.	302567	Beneficio parrocchiale di Camisano Vicentino . »	171,50
Id.	302710	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Pietro in Nove (Vicenza) . »	3,50
Id.	307825	Fabbriceria della chiesa di S. Giorgio in Sorio di Gambellara (Vicenza) . »	17,50
Id.	307859	Beneficio parrocchiale di Arcugnano (Vicenza) . »	38,50
Id.	307866	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo di Pianezze (Vicenza) . »	7 —
Id.	307942	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Pianezze (Vicenza) »	7 —
Id.	309727	Beneficio coadiuturale di S. Maria delle Rose di Alonte (Vicenza) . »	3,50
Id.	310780	Beneficio parrocchiale di Cereda (Vicenza). »	563,50
Id.	310874	Fabbriceria del Duomo di Cologna Veneta . »	108,50
Id.	311531	Prebenda curaziale di Marsan in Marostica (Vicenza) . »	31,50
Id.	313210	Beneficio parrocchiale di Piazzola sul Brenta (Padova) . »	140 —
Id.	314929	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Sorio di Gambellara (Vicenza) . »	21 —
Id.	315009	Beneficio parrocchiale di Vaccarino di Piazzola sul Brenta (Padova) . »	210 —
Id.	317632	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carmignano di Brenta (Padova) . »	3,50
Id.	319866	Beneficio parrocchiale di Bragazzo (Vicenza) . »	28 —
Id.	319868	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Andrea in Cereda di Cornedo (Vicenza) . »	14 —
Id.	319870	Beneficio parrocchiale di S. Bertrando in Fontaniva (Padova) . »	87,50
Id.	319918	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Maddalena di Terrosa di Roncà (Verona) . »	28 —
Id.	319959	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio di Sorio in Gambellana (Vicenza) . »	21 —
Id.	319962	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Montebello Vicentino (Vicenza) . »	255,50
Id.	320009	Fabbriceria della chiesa arcipretale di Cologna Veneta . »	49 —
Id.	321544	Beneficio parrocchiale di S. Giustina in Baldaria di Cologna Veneta (Verona) . »	171,50
Id.	321546	Beneficio parrocchiale di Castagnero (Vicenza) . »	7 —
Id.	321604	Fabbriceria parrocchiale di S. Silvestro in S. Caterina di Vicenza . »	38,50
Id.	323064	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Sarcedo (Vicenza) . »	17,50
Id.	323828	Beneficio parrocchiale di S. Andrea in Cereda, frazione del comune di Cornedo (Vicenza) . »	3,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	323840	Beneficio parrocchiale di S. Michele in Sarmego, frazione del comune delle Abbadesse (Vicenza) . . . . L.	10,50
Id.	325837	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carturo Superiore, frazione del comune di Piazzola (Padova). . . . . »	3,50
Id.	325948	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in S. Giorgio in Bosco (Padova) . . »	7 —
Id.	326604	Beneficio parrocchiale di S. Giustina in Baldaria di Cologna Veneta (Verona) . . . . »	49 —
Id.	326610	Benefico parrocchiale di S. Biagio e Daniele in Grantorto Padovano (Padova) . . . . »	2093 —
Id.	326655	Fabbriceria parrocchiale di Chiampo (Vicenza) per la scuola del Santissimo Sacramento di detto luogo . . . . »	10,50
Id.	328033	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Vito Modesto in Gambugliano (Vicenza) . . . . »	31,50
Id.	332023	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Colle di Bassano (Vicenza) . . »	3,50
Id.	332024	Idem, come sopra . . . . »	56 —
Id.	332113	Beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova) . »	28 —
Id.	332180	Idem, come sopra . . . . »	10,50
Id.	334321	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Colle di Bassano . . . . . »	35 —
Id.	334356	Fabbriceria parrocchiale del Duomo di Cologna Veneta . . . . . »	35 —
Id.	334357	Idem, come sopra . . . . »	1921,50
Id.	336332	Fabbriceria parrocchiale di Isola Vicentina (Vicenza), per una messa quotidiana . . . . »	409,50
Id.	336483	Beneficio parrocchiale di Polanella (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	336967	Fabbriceria arcipretale di Lonigo (Vicenza) . . . . »	112 —
Id.	337245	Beneficio parrocchiale di S. Michele in Sarmego, frazione del comune di Grumolo delle Abbadesse . . . . »	7 —
Id.	339364	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Tremignon di Piazzola (Padova) . »	161 —
Id.	340287	Prebenda parrocchiale di Altavilla (Vicenza) . . . . »	21 —
Id.	340290	Beneficio parrocchiale eretto sotto il titolo di S. Margherita in Campodoro (Padova) . . . . »	14 —
Id.	340402	Beneficio parrocchiale della SS. Trinità di Angarano in Bassano (Vicenza) »	3,50
Id.	340403	Idem, come sopra . . . . »	45,50
Id.	340771	Beneficio parrocchiale di S. Maria e Gesù di Nanto . . . . »	238 —
Id.	342208	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Matteo di Cavazzale in Monticello Conte Otto . . . . »	21 —
Id.	343528	Beneficio parrocchiale di S. Maurizio di Meledo in comune di Sarego (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	343529	Beneficio arcipretale del Duomo di Cologna Veneta. . . . . . . »	45,50
Id.	343530	Beneficio della cappellania Rondonio prima curazia del Duomo di Cologna Veneta . . . . »	14 —
Id.	343535	Beneficio parrocchiale di Villa S. Cristoforo di Molvena (Vicenza) . . »	52,50
Id.	343581	Fabbriceria del Duomo di Cologna Veneta . . . . »	59,50
Id.	344118	Fabbriceria della chiesa arcipretale di S. Pietro di Schio (Vicenza) . . »	66,50
Id.	344159	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in S. Giorgio in Bosco (Padova) . . »	3,50
Id.	344166	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carturo Superiore, frazione del comune di Piazzola (Padova) . . . . »	17,50
Id.	344884	Beneficio parrocchiale di S. Michele in Sarmego, frazione del comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). . . . . »	3,50
Id.	345180	Beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova) . »	17,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	346635	Beneficio parrocchiale di S. Andrea in Coreda, frazione del comune di Cornedo (Vicenza) . . . . L.	10,50
Id.	346736	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Palegge (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	346737	Beneficio parrocchiale di Sassano (Vicenza) . . . . »	24,50
Id.	346740	Beneficio parrocchiale di Sandrigo (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	348331	Beneficio parrocchiale di S. Michele di Villaganzeria di Castagnero (Vicenza) . . . . »	192,50
Id.	348435	Beneficio parrocchiale di S. Apollinare in Bonaldo Zimella (Verona). . »	266 —
Id.	348436	Beneficio parrocchiale di Orgiano (Vicenza), sotto il titolo di S. Maria. »	273 —
Id.	348438	Beneficio parrocchiale di Villa del Ferro (Vicenza), sotto il titolo di San Martino . . . . »	77 —
Id.	348591	Beneficio parrocchiale di Poiana Maggiore, sotto il titolo di S. Maria (Vicenza) . . . . »	308 —
Id.	348592	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Colle di Bassano (Vicenza) . . . »	66,50
Id.	348594	Beneficio parrocchiale di S. Michele di Villaganzeria di Castagnero (Vicenza) . . . . »	45,50
Id.	348669	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Pressana (Verona) . . . . »	119 —
Id.	348672	Beneficio parrocchiale di S. Michele di Sossano (Vicenza) . . . . »	140 —
Id.	348791	Beneficio parrocchiale di S. Maria del Duomo in Cologna Veneta (Verona) »	3,50
Id.	348792	Cappellania Rondonio, prima curazia del Duomo in Cologna Veneta (Verona) . . . . »	3,50
Id.	349720	Beneficio parrocchiale di S. Floriano in Zimella (Verona) . . . . »	3,50
Id.	350748	Beneficio parrocchiale di S. Floriano di Vigardolo in Monticello Conte Otto (Vicenza) . . . . »	52,50
Id.	350751	Beneficio parrocchiale di S. Pietro in Roveredo in Guà di Cologna Veneta (Verona) . . . . »	129,50
Id.	350753	Prebenda parrocchiale di Colzè di Montegalda, sotto il titolo di S. Zenone in Mongalda . . . . »	10,50
Id.	350754	Beneficio parrocchiale di Barbarano, sotto il titolo di S. Maria in Barbarano (Vicenza) . . . . »	52,50
Id.	350756	Beneficio parrocchiale di Brindola in Altavilla Vicentina (Vicenza) . . »	17,50
Id.	350757	Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in S. Maria in Foro, detto dei Servi, in Vicenza . . . . »	3,50
Id.	350909	Fabbriceria di S. Giovanni Batta di Torreselle in comune di Isola Vicentina (Vicenza) . . . . »	66,50
Id.	351794	Beneficio parrocchiale di S. Marcello in Vicenza . . . . »	80,50
Id.	351795	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Sorio di Gambellara (Vicenza) . »	80,50
Id.	351796	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Montebello Vicentino (Vicenza) . . . . »	59,50
Id.	351890	Fabbriceria della chiesa di Quarguenta in Brogliano (Vicenza) . . . »	24,50
Id.	353011	Beneficio parrocchiale di Noventa Vicentina (Vicenza), eretta sotto il titolo dei Santi Vito e Modesto . . . . »	3,50
Id.	353045	Fabbriceria parrocchiale di S. Giorgio in Brenta (Padova) . . . . »	10,50
Id.	353047	Fabbriceria parrocchiale di Lobia di S. Giorgio in Bosco (Padova) . »	24,50
Id.	353068	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bonaldo di Veronella (Verona) »	80,50
Id.	354197	Beneficio parrocchiale di S. Cristoforo in Villa di Malvena (Vicenza) . . »	7 —
Id.	354526	Beneficio parrocchiale di S. Urbano in Tresole, frazione del comune di Caldogno (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	354528	Beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova) . »	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	355097	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio di Brenta in Fontaniva (Padova)	L. 10,50
Id.	356049	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Michele in S. Maria in Foro, detto dei Servi di Vicenza	» 14 —
Id.	356088	Beneficio parrocchiale di Longa, frazione del comune di Schiavon (Vicenza)	» 126 —
Id.	358201	Beneficio parrocchiale di S. Giustino in Baldaria, frazione del comune di Cologna Veneta (Verona)	» 10,50
Id.	359112	Beneficio parrocchiale di S. Martino in Asigliano (Vicenza)	» 49 —
Id.	359969	Fabbriceria del Duomo di Cologna Veneta (Verona)	» 21 —
Id.	361033	Beneficio parrocchiale di S. Maria del Duomo in Cologna Veneta (Verona)	» 3,50
Id.	361182	Beneficio parrocchiale di Pressana (Verona)	» 3,50
Id.	361404	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro di Montecchio Maggiore (Vicenza)	» 66,50
Id.	361795	Fabbriceria parrocchiale della chiesa di S. Pietro di Gambellara (Vicenza)	» 17,50
Id.	363163	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Colle di Bassano (Vicenza)	» 14 —
Id.	363167	Beneficio parrocchiale della chiesa di S. Maria in Pressana (Verona)	» 10,50
Id.	363292	Beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo in Vaccarino, frazione del comune di Piazzola sul Brenta (Padova)	» 3,50
Id.	363605	Beneficio parrocchiale di S. Martino in Asigliano	» 7 —
Id.	363634	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Pressana	» 14 —
Id.	364396	Beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova)	» 14 —
Id.	364798	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carturo Superiore, frazione del comune di Piazzola (Padova)	» 7 —
Id.	364928	Chiesa parrocchiale di S. Barnaba di Laghi	» 87,50
Id.	365183	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in S. Giorgio in Bosco (Padova)	» 10,50
Id.	365774	Fabbriceria parrocchiale di Schiavon (Vicenza), nella rappresentanza della cessata scuola del SS. Sacramento	» 10,50
Id.	365775	Fabbriceria parrocchiale di Schiavon (Vicenza) in proprio	» 84 —
Id.	366256	Fabbriceria parrocchiale di Bonaldo di Veronella	» 7 —
Id.	367118	Beneficio parrocchiale di S. Giustina di Arcugnano	» 49 —
Id.	367640	Beneficio parrocchiale di S. Ambrogio di Friola in Pozzoleone (Vicenza)	» 122,50
Id.	368887	Beneficio parrocchiale di S. Maria del Duomo in Cologna Veneta (Verona)	» 84 —
Id.	368888	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio di Arcole	» 17,50
Id.	369663	Beneficio parrocchiale di S. Andrea di Mason Vicentino (Vicenza)	» 378 —
Id.	370573	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio di Brenta, frazione del comune di Fontaniva (Padova)	» 3,50
Id.	370995	Beneficio parrocchiale di Presina (Padova)	» 3,50
Id.	373334	Beneficio parrocchiale dei Santi Biagio e Daniele di Grantorto (Padova)	» 1151,50
Id.	373506	Beneficiario parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova)	» 14 —
Id.	373507	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carmignano di Brenta (Padova)	» 52,50
Id.	376076	Beneficio parrocchiale di Pressana in Cologna Veneta (Verona)	» 7 —
Id.	376864	Beneficio parrocchiale di Vivaro di Due-Ville (Vicenza), sotto il titolo di S. Girolamo e Bernardo	» 1281 —
Id.	376865	Beneficio parrocchiale dei Santi Nicolò e Maria di Camisano Vicentino (Vicenza)	» 115,50
Id.	376869	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Albettone (Vicenza)	» 101,50
Id.	376870	Beneficio del primo curato di Duomo di Cologna Veneta (Verona)	» 24,50
Id.	376871	Beneficio parrocchiale del Duomo di Cologna Veneta	» 80,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	376940	Prebenda parrocchiale di Orgiano (Vicenza) . . . . L.	24,50
Id.	378145	Beneficio parrocchiale dei Santi Biagio e Daniele in Grantorto Padovano (Padova) . . . . »	147 —
Id.	378184	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Vitale di Montecchio Maggiore (Vicenza) . . . . »	21 —
Id.	378997	Fabbriceria parrocchiale di Schiavon (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	380657	Beneficio parrocchiale Santi Vito e Modesto in Noventa Vicentina . . »	35 —
Id.	381212	Beneficio parrocchiale di S. Nicolò e S. Maria di Comisano Vicentino . »	7 —
Id.	381494	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Nove (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	382398	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Marco in S. Girolamo di Vicenza . . . . »	35 —
Id.	383099	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carturo Superiore, frazione del comune di Rezzola (Padova) . . . . »	3,50
Id.	383245	Beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova) . »	14 —
Id.	383238	Beneficio parrocchiale di S. Michele in Sarnego, comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	383248	Beneficio parrocchiale di S. Floriano in Zimella (Verona) . . . . »	59,50
Id.	383319	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carmignano di Brenta (Padova) . »	38,50
Id.	383770	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in S. Giorgio in Bosco (Padova) . . »	7 —
Id.	384505	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Lonosa di Schiavon (Vicenza) . . . . »	140 —
Id.	384550	Fabbriceria di S. Quirico di Valdagno (Vicenza) . . . . »	28 —
Id.	384598	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista di Torreselle in Isola Vicentina . . . . »	10,50
Id.	384658	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Montebello Vicentino . . »	7 —
Id.	386039	Beneficio parrocchiale di S. Michele in Sossano . . . . »	7 —
Id.	388965	Beneficio parrocchiale di S. Marco in S. Girolamo di Vicenza . . . »	10,50
Id.	388967	Beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova) . »	17,50
Id.	389062	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Andrea in Cereda (Vicenza) . »	7 —
Id.	389063	Beneficio parrocchiale di S. Andrea in Cereda . . . . »	3,50
Id.	389689	Beneficio parrocchiale di S. Michele, detto dei Servi, in Vicenza . . . »	7 —
Id.	389722	Beneficio parrocchiale di S. Martino in Levino (Vicenza) . . . . . »	3,50
Id.	389732	Beneficio parrocchiale in Vivaro (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	389733	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino Montecchio Precalcino (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	389792	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Castegnero . . . . »	7 —
Id.	389819	Beneficio parrocchiale di Torreselle (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	389897	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Barbarano . . . . »	28 —
Id.	390463	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Bolzano Vicentino (Vicenza) . . »	3,50
Id.	390611	Beneficio parrocchiale di S. Floriano in Vigardolo . . . . »	10,50
Id.	391074	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Pianezze . . . . »	10,50
Id.	391079	Beneficio parrocchiale di S. Margherita di Schiavon . . . . . . »	283,50
Id.	391482	Prebenda parrocchiale di Noventa Vicentina . . . . »	17,50
Id.	393430	Beneficio parrocchiale di S. Cristina di Poianella, frazione di Bressanvido (Vicenza) . . . . »	7 —
Id.	393942	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Marco di S. Girolamo di Vicenza . . . . »	28 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	395180	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Pressavia . . . . . . L.	3,50
Id.	395184	Beneficio parrocchiale di S. Abbondio in San Bonifacio (Verona) . . »	3,50
Id.	395237	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giustina di Arcugnano (Vicenza) . . . . »	17,50
Id.	396099	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta a Montebello Vicentino . . »	14 —
Id.	396102	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in S. Giorgio di Brenta in Fontaniva (Padova) . . . . »	423,50
Id.	396104	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Carmignano di Brenta (Padova) . »	35 —
Id.	397211	Beneficio parrocchiale dei Santi Simone e Giuda in Castigliano (Vicenza) »	196 —
Id.	397380	Beneficio parrocchiale di S. Maria in Carturo di Piazzola sul Brenta (Padova) . . . . »	7 —
Id.	400181	Beneficio parrocchiale di Altavilla Vicentina . . . . »	10,50
Id.	401402	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Tremignon comune di Piazzola sul Brenta (Padova) . . . . »	21 —
Id.	401403	Beneficio parrocchiale di S. Stefano in Lupia di Sandrigo (Vicenza) . . »	52,50
Id.	401453	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Francesco in Villaraspa di Mason Vicentino . . . . »	17,50
Id.	401851	Beneficio parrocchiale di Rettorgole di Caldogno (Vicenza) . . . . »	52,50
Id.	401895	Fabbriceria parrocchiale di Magrè in Schio (Vicenza) . . . . . »	7 —
Id.	404029	Beneficio parrocchiale di Sossano (Vicenza) . . . . »	28 —
Id.	405307	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Barbarano (Vicenza) . . . . »	70 —
Id.	405308	Beneficio arcipretale di Lonigo (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	411907	Chiesa parrocchiale di Schio (Vicenza) . . . . »	175 —
Id.	413683	Fabbriceria parrocchiale della chiesa di S. Pietro in Isola Vicentina (Vicenza) . . . . »	49 —
Id.	413684	Beneficio parrocchiale di S. Pietro in Isola Vicentina . . . . . »	7 —
Id.	413801	Beneficio parrocchiale di Noventa Vicentina . . . . »	38,50
Id.	414051	Beneficio parrocchiale di Lonigo (Vicenza) . . . . »	1928,50
Id.	414053	Chiericato I in Lonigo (Vicenza) . . . . »	343 —
Id.	414054	Chiericato IX (vacante) in Lonigo . . . . »	290,50
Id.	414055	Chiericato XVII in Lonigo (Vicenza) . . . . »	570,50
Id.	414056	Chiericato XVI in Lonigo (Vicenza) . . . . »	290,50
Id.	414057	Chiericato VI in Lonigo (Vicenza) . . . . »	479,50
Id.	414058	Chiericato II De Parvis (vacante) in Lonigo (Vicenza) . . . . . »	49 —
Id.	414060	Fabbriceria dalla chiesa arcipretale di Lonigo . . . . »	882 —
Id.	417766	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Sorio di Gambellara (Vicenza). . »	7 —
Id.	421916	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio di Brenta . . . . »	7 —
Id.	423033	Beneficio parrocchiale di S. Margherita di Campodoro, in comune di Bevadoro (Padova) . . . . »	241,50
Id.	423034	Beneficio parrocchiale di S. Martino in Lirmo di Torri di Quartesolo (Vicenza) . . . . »	203 —
Id.	423035	Beneficio parrocchiale di S. Pietro di Gambellara Vicentina . . . . »	129,50
Id.	424166	Beneficio parrocchiale di Barbarano (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	425096	Chiesa parrocchiale di S. Ulderico in Creazzo . . . . »	385 —
Id.	425430	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta di Montebello Vicentino . . »	315 —
Id.	426448	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Vicenza . . . . »	273 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	426502	Beneficio parrocchiale di S. Matteo Apostolo in Cavazzale di Monticello Conte Otto (Vicenza) . . . . L.	10,50
Id.	426649	Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in Noventa Vicentina . . »	56 —
Id.	428133	Beneficio parrocchiale di S. Matteo Apostolo di Cavazzale di Monticello Conte Otto (Vicenza) . . . . »	63 —
Id.	429429	Beneficio parrocchiale di S. Silvestro in Piazzola sul Brenta (Padova) . »	73,50
Id.	429430	Beneficio parrocchiale di Carmignano di Brenta (Padova) . . . . »	24,50
Id.	430190	Chiesa parrocchiale di Almisano comune di Lonigo (Vicenza) . . . »	21 —
Id.	432333	Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta di Pressana (Verona) . . »	7 —
Id.	432886	Chiesa parrocchiale di S. Martino di Asigliano (Vicenza) . . . . »	38,50
Id.	433088	Beneficio parrocchiale di Montebello Vicentino . . . . »	241,50
Id.	435138	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Carmignano sul Brenta (Padova) »	17,50
Id.	435992	Beneficio parrocchiale di Pianezze S. Lorenzo (Vicenza) . . . . . »	38,50
Id.	435993	Beneficio parrocchiale di S. Vito di Leguzzano (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	437257	Beneficio parrocchiale di S. Ambrogio di Friola di Pozzoleone (Vicenza) »	3,50
Id.	439637	Chiesa prepositurale di S. Maria Assunta di Montebello Vicentino . . »	21 —
Id.	439638	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Schiavon (Vicenza) . . . . »	14 —
Id.	440940	Prebenda parrocchiale di Motta di Costabissara (Vicenza) . . . . »	21 —
Id.	443134	Beneficio parrocchiale di Carmignazzo di Brenta . . . . »	66,50
Id.	443136	Beneficio parrocchiale di Barbarano (Vicenza) . . . . »	42 —
Id.	443137	Beneficio parrocchiale di Villago (Vicenza) . . . . »	3,50
Id.	445018	Chiesa parrocchiale di S. Giustina in Arcugnano (Vicenza) . . . . »	14 —
Id.	445925	Beneficio parrocchiale di Sarego (Vicenza) . . . . »	10,50
Id.	447101	Chiesa arcipretale di Marostica (Vicenza) . . . . »	14 —
Id.	447103	Beneficio parrocchiale di Sossano (Vicenza) . . . . »	63 —
Id.	449462	Prebenda parrocchiale di Bevadero in comune di Campodoro (Vicenza) . »	150,50
Id.	451431	Beneficio parrocchiale di S. Leonardo di Bevadoro in comune di Campodoro (Padova) . . . . »	59,50

Roma, addì 9 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3255)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Media dei cambi e dei titoli

del 13 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,75
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,35
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,13
Danimarca (Corona)	3,962
Germania (Reichsmark)	7,6225
Norvegia (Corona)	4,459
Olanda (Fiorino)	10,355
Polonia (Zloty)	359,60
Portogallo (Scudo)	0,8055
Svezia (Corona)	4,509
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,925
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,475
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Rendita 5 % (1935)	92,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,075
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,925

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto il decreto del DUCE, in pari data, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza); con sede in Fiorenzuola d'Arda;

Dispone:

Il sig. cav. Periti Angelo fu Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), con sede in Fiorenzuola d'Arda, e i signori Dodi Alberto fu Ermenegildo, Cantarelli Eros fu Geremia e Perazzoli Riccardo fu Salvatore, membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda medesima, con le attribuzioni ed i poteri contemplati nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(217)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Rocca Massima (Littoria)

Nella seduta tenuta il 7 gennaio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Rocca Massima (Littoria) il sig. Torquato Montesperelli fu Alessandro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(262)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

35ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale

Si notifica che nel giorno di lunedì, 6 febbraio 1939-XVII, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico, al pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, avrà luogo, in conformità del disposto degli articoli 38 e 39 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, ed in conformità del piano di ammortamento, la 35ª estrazione di cartelle 3,75% speciali di credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 2384 titoli corrispondenti a n. 4916 cartelle del complessivo capitale di L. 2.458.000, sottoindicati:

N. 1941	- serie unitari - capitale nominale	L.	970.500
» 407	- serie quintupli - capitale nominale	»	1.017.500
» 25	- serie ventupli - capitale nominale	»	250.000
» 11	- serie quarantupli - capitale nominale	»	220.000
Totale N. 2384	capitale nominale	L.	2.458.000

I numeri delle cartelle sorteggiate, da rimborsarsi alla pari a partire dal 1° aprile 1939-XVII saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: BONANNI

(264)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 8 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1053, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Ritenuto che non sia il caso di superare la percentuale di personale femminile esistente attualmente nei ruoli del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a otto posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Da detto concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale, Divisione 1ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, elencare i documenti allegati e dichiarare di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui allo art. 3 del presente decreto.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età (tale estratto deve presentarsi in carta da bollo da L. 8).

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato alle relative operazioni militari;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e, infine, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e infine per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, i quali tutti siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari o quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiamata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Non costituisce interruzione l'allontanamento del servizio per causa d'obblighi militari;

2) certificato (su carta da bollo da L. 4) rilasciato dal podestà del Comune di origine od atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi.

Ai fini del presente decreto sono equiparati quali cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato (su carta da bollo da L. 4) comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) dal competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una Università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore del Regno;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o dalla Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1939-XVII al 5 maggio 1936-XIV o che, infine, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o divenuti invalidi in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra: in quest'ultimo caso però la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè gli orfani e congiunti dei caduti in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per le cause anzicennate dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti di cui ai numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui al nn 2, 5, 6, 7 e 9 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti indicati ai numeri 3, 4, 8, 9, 10 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti al concorso forniti di certificato di povertà oppure orfani di guerra, mutilati ed invalidi e gli invalidi per la causa nazionale possono produrre in carta semplice soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6, mentre gli altri documenti richiesti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso; salvo quanto è disposto dall'art. 21 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione della istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o nei territori al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno cinque giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

I concorrenti che risiedono nelle colonie italiane o nei territori dell'Impero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda al Governo della Colonia dal quale dipendono, purchè producano successivamente, almeno cinque giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'Amministrazione, peraltro, può ammetterre i candidati alle prove scritte con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consisterà in quattro prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 19 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello di cui al titolo 2° capo 1 citato Regio decreto n. 575 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926 n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934,

n. 1176, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazine della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposta, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, ai sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1829, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, e 27 giugno 1937, n. 1033. Ad essi competerà, inoltre, l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari, nella misura e con le norme di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed ai citati Regi decreti-legge n. 561 del 1934 e 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo;
3. Economia politica;
4. Diritto costituzionale.

Prove orali:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Diritto commerciale ed elementi di procedura civile.
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze;
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Traduzione dal francese in italiano.
7. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
8. Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(211)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a cinque posti di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 215, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici,

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.

Ritenuto che non sia il caso di superare la percentuale di personale femminile esistente attualmente nei ruoli del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di alunno in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Da detto concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, elencare i documenti allegati e dichiarare di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età (tale estratto deve presentarsi in carta da bollo da L. 8).

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni;

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e, infine, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e infine per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dello evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2) certificato (su carta da bollo da L. 4) rilasciato dal podestà del Comune di origine od atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi.

Ai fini del presente decreto sono equiparati quali cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale.

3) certificato (su carta da bollo da L. 4) comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico, e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica e ginnasiale;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati, per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio e del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, infine, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o divenuti invalidi in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso però la dichiarazione medesima che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera Nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè gli orfani e congiunti dei caduti in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficio sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 9 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possonò esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso; salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda o i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti, con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I concorrenti che risiedono all'Estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente e almeno cinque giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2 al Governo della Colonia in cui risiedono salvo a produrre successivamente, al Ministero dei lavori pubblici almeno cinque giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 19 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo 2°, capo I del citato Regio decreto n. 575 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art 1° della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di Caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, applicati (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al R. decreto 3 giugno 1936, n. 1172, all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 436,23 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni, ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
3. Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del 1° Regno Italico (1805) fino ad oggi.
4. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(212)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 8 ottobre 1938-XVI;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 451;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Visto il decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1935-1918;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;
Ritenuto che in considerazione delle mansioni proprie del personale subalterno le donne sono da escludere dal concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Da detto concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale - Div. 1ª) non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale devono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto ha compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trentacinque (tale estratto deve presentarsi in carta da bollo da L. 8).

Tale limite è elevato a trentasette anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso con successiva elevazione di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; a trentanove anni per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922; a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato alle relative operazioni militari; a 44 anni per i promossi di grado militare per merito di guerra, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento da data

anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od alle operazioni come sopra in Africa Orientale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XVI hanno partecipato alle relative operazioni militari; a 48 anni per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare o invalidi di guerra o invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVII, oppure l'iscrizione per l'anno XVII ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale sono esenti dalla presentazione di detto certificato.

Da tale certificato, dovrà, altresì risultare, se del caso, che lo aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso, deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito stesso in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Nello stesso modo dovrà essere provata l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini italiani residenti all'estero

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi, residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, il certificato penale dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re; quello di buona condotta dal prefetto; il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 2, 6, 7, 8, 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 9, 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Salve le disposizioni di leggi speciali, sono titoli di preferenza per l'ammissione l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato dello Stato;

4) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola elementare o altro documento autentico atto a dimostrare che il candidato sappia leggere e scrivere. Inoltre l'aspirante può produrre ogni altro documento comprovante incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, ecc.;

5) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

7) certificato penale generale;

8) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni fisiche che possano menomare l'abilità al servizio proprio del personale subalterno.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati, dalle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o divenuti invalidi in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

In quest'ultimo caso, però la dichiarazione medesima che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

10) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato visita) con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima, allo spirare del termine stesso, non sia completa.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso, anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli, esame al quale la Commissione esaminatrice nei loro riguardi non potrà procedere prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2 al Governo della Colonia in cui risiedono, salvo a produrre successivamente al Ministero dei lavori pubblici, ed in ogni caso non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di due funzionari di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 gennaio 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dei Regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti:

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del conceso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta; saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 307,92. Ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari a sensi delle vigenti disposizioni.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando di concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(213)

REGIA PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 46682 del 29 dicembre 1937 con cui veniva indetto il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1938 con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori della Commissione stessa ed in particolare modo quello in data 12 dicembre 1938 con cui veniva formulata la graduatoria delle concorrenti;

Constatata la regolarità del procedimento;

Letti il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1937:

1. Loiacono Carmela . . . . . con punti 43,125 su 100
2. Minici Caterina . . . . . » 42,365 »
3. Fiaschè Costanza . . . . . » 42,000 »
4. Bolognesi Giorgina . . . . . » 38,844 »
5. Grattà Maria Vincenza . . . . » 38,313 »
6. Grattà Rosaria . . . . . . » 37,313 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali.

Catanzaro, addì 21 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: CAVANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto odierno n. 41957, con cui viene approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Viste le domande delle interessate, contenenti, in ordine preferenziale, l'indicazione dei Comuni in cui gradivano la eventuale nomina;

Letti il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica a fianco di ciascuno segnata:

1. Loiacono Carmela, per Nicotera (2ª condotta);
2. Minici Caterina, per Settingiano;
3. Fiaschè Costanza, per Serra S. Bruni;
4. Bolognesi Giorgina, per Isca sul Ionio;
5. Grattà Maria Vincenza, per Belvedere Spinello;
6. Grattà Rosaria, per Cicala.

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio, a pena di decadenza, non oltre il 31 gennaio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Catanzaro, addì 21 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: CAVANI

(123)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto che la levatrice Tartaglia Ida dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Arischia del comune di Aquila con decreto 25 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 agosto 1938, n. 190, ha rinunziato alla nomina per la predetta sede di condotta;

Vista la graduatoria delle concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice per ognuno dei posti messi a concorso, in relazione alle dichiarazioni fatte dalle concorrenti nelle domande di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Gabrielli Virginia è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Arischia, del comune di Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Aquila.

Aquila, addì 2 gennaio 1939-XVII

Il Prefetto

(122)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.